

Bruxelles, 7.11.2012
COM(2012) 648 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO**

**sul funzionamento della cooperazione locale Schengen nei primi due anni di
applicazione del codice dei visti**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sul funzionamento della cooperazione locale Schengen nei primi due anni di applicazione del codice dei visti

I. INTRODUZIONE

Nella comunicazione sull'approccio globale in materia di migrazione e mobilità del 18 novembre 2011¹, la Commissione ha sottolineato che promuovere e facilitare la mobilità è strategico per la politica migratoria esterna dell'Unione. Applicandosi a una vasta gamma di persone, tra cui i visitatori di breve durata, i turisti, gli studenti, i ricercatori, gli uomini d'affari e le persone in visita a familiari, la mobilità costituisce una dimensione importante dell'approccio globale dell'Unione. Mobilità e politica dei visti sono strettamente collegate. Nel 2011 gli Stati membri hanno rilasciato circa 12 milioni di visti Schengen per soggiorni di breve durata. La politica dei visti è uno strumento essenziale per una politica lungimirante di mobilità.

Nel quadro della sua reazione alle evoluzioni storiche nei paesi del Mediterraneo meridionale, la Commissione europea ha proposto, nella sua comunicazione del 24 maggio 2011, di avviare un dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza, che potrebbe portare all'istituzione di partenariati di mobilità con l'Egitto, il Marocco, la Tunisia e la Libia. Tale strategia è stata approvata dal Consiglio riunito in formazioni diverse, in particolare dal Consiglio europeo del 24 giugno 2011. Le raccomandazioni formulate nella presente relazione dovrebbero tener conto anche di questi sviluppi.

La presente relazione tratta dell'applicazione della cooperazione locale Schengen e formula raccomandazioni al fine di intensificare e migliorare tale cooperazione. Contiene inoltre raccomandazioni focalizzate su alcuni aspetti regionali, quali la copertura consolare che si connette ad alcune delle priorità proposte nella comunicazione sull'approccio globale.

II. LA COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN – OSSERVAZIONI GENERALI

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)², è entrato in vigore il 5 ottobre 2009 ed è di applicazione a partire dal 5 aprile 2010. Il codice dei visti riformula la legislazione esistente sulle procedure e sulle condizioni per il rilascio di visti per soggiorni di breve durata (ad esempio visti per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni e i visti di transito aeroportuale). A norma dell'articolo 51 del codice dei visti, sono state redatte "istruzioni relative all'applicazione pratica del codice dei visti": la decisione della Commissione C(2010) 1620 definitivo che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, indirizzata al personale consolare che tratta le domande di visto è stata adottata il 19 marzo 2010³ e la decisione della Commissione C(2010)3667 definitivo che istituisce il manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, ad uso delle

¹ COM (2011) 743 definitivo.

² GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

³ C(2010) 1620 definitivo, modificato da C (2011) 5501 definitivo del 4.8.2011.

autorità responsabili dell'organizzazione dei servizi consolari e di quelle che partecipano alla cooperazione locale Schengen, è stata adottata nel giugno 2010⁴.

Le disposizioni del codice dei visti sono applicate da tutti i consolati degli Stati membri⁵. Tuttavia, data la differenza tra le situazioni locali, i legislatori hanno riconosciuto la necessità di garantire una cooperazione coerente tra gli Stati membri e la Commissione a livello locale affinché le disposizioni giuridiche generali siano applicate in modo armonizzato tenendo conto delle circostanze locali: “[l]a cooperazione locale Schengen è fondamentale per l’applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e/o di sicurezza. Date le differenze nelle situazioni locali, l’applicazione operativa di particolari disposizioni legislative dovrebbe essere valutata fra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi al fine di assicurare un’applicazione armonizzata delle disposizioni legislative per impedire il “visa shopping” e un trattamento diverso fra i richiedenti il visto” (considerando 18 del codice dei visti).

Le “situazioni locali” riguardano aspetti quali la prova documentaria, ad esempio, dell’attività lavorativa svolta, secondo l’organizzazione amministrativa e giuridica del paese ospitante, o le caratteristiche di varie categorie di richiedenti in un dato paese terzo, ad esempio dal punto di vista della pressione migratoria.

L’articolo 48 del codice dei visti stabilisce il quadro giuridico della cooperazione locale Schengen e la divisione dei compiti. Questi ultimi riguardano principalmente la valutazione della necessità di armonizzare gli elenchi dei documenti giustificativi che i richiedenti visto devono presentare in un dato paese, i criteri comuni per l’applicazione di esenzioni facoltative dal pagamento dei diritti di rilascio dei visti per talune categorie di richiedenti, la coerenza delle informazioni fornite ai richiedenti visto e lo scambio di informazioni pertinenti tra i consolati degli Stati membri presenti in una data località.

La cooperazione locale Schengen è un compito collettivo che va suddiviso tra i consolati degli Stati membri e la Commissione, in linea di massima tramite le delegazioni dell’Unione europea. Nel marzo 2010 i servizi della Commissione hanno invitato tutti i capi delle delegazioni dell’Unione a designare un punto di contatto tra i membri del loro personale, incaricato di coordinare la cooperazione locale Schengen.

Alla Commissione spetta convocare riunioni di cooperazione locale Schengen e assicurarsi che siano redatte relazioni coerenti su tali riunioni, nonché stilare relazioni annuali all’interno di ogni giurisdizione.

Il coordinamento della cooperazione locale Schengen può essere più o meno impegnativo a seconda delle località: dipende, fra l’altro, dal numero degli Stati membri presenti, dal fatto che vi siano o meno consolati che rilasciano visti in luoghi diversi dalla capitale e dal fatto che i cittadini del paese ospitanti siano soggetti o meno all’obbligo del visto.

Si richiama inoltre l’attenzione sul fatto che in 22 paesi terzi⁶ non esistono consolati di Stati membri, per cui non si applica la cooperazione locale Schengen, e in 31 località non esistono

⁴ C(2010) 3667 definitivo.

⁵ Per semplicità, in tutto il testo si usa il termine “consolati” per indicare le missioni diplomatiche e le sedi consolari degli Stati membri.

⁶ I cittadini di 17 di questi paesi terzi sono soggetti all’obbligo del visto, mentre i cittadini degli altri 5 non sono soggetti a tale obbligo.

delegazioni dell'Unione europea, per cui la Commissione non ha informazioni sullo stato della cooperazione locale Schengen.

A norma del codice dei visti (articolo 48, paragrafo 5, secondo comma), la Commissione deve stilare una relazione annuale per ogni giurisdizione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Poiché la cooperazione locale Schengen svolge un ruolo essenziale ai fini dell'attuazione armonizzata della politica comune dei visti, e in considerazione dell'esperienza maturata finora, la presente relazione mira a valutare il funzionamento della cooperazione locale Schengen dall'inizio dell'applicazione del codice dei visti e a fornire orientamenti per il miglioramento di tale cooperazione, in attesa delle valutazioni che dovranno essere presentate alla Commissione nel 2013 e nel 2014, come previsto dall'articolo 57 del codice dei visti.

- Metodologia

Nel marzo 2011 e nel marzo 2012 sono stati inviati a ciascuna delegazione dell'Unione modelli della relazione annuale da fornire per ogni giurisdizione, comprendenti le questioni fondamentali da trattare. Le relazioni dovevano riguardare, rispettivamente, il periodo dall'aprile 2010 al marzo 2011 e quello dall'aprile 2011 al marzo 2012. Nel 2011 sono state presentate 70 relazioni ed entro il luglio 2012 altre 71: ne restavano da presentare, per diverse ragioni, altre 50 per ciascun periodo di rendicontazione. Non è stato nominato alcun punto di contatto, oppure il punto di contatto non partecipa attivamente alla cooperazione locale Schengen (all'incirca in 30 delegazioni); la cooperazione a norma del codice dei visti non viene svolta poiché sono presenti sul luogo soltanto uno o due Stati membri che rilasciano visti (in 27 sedi) o poiché i cittadini dello Stato ospitante non sono soggetti all'obbligo del visto e vengono rilasciati soltanto pochissimi visti, e tra gli Stati membri non interviene alcuna cooperazione.

III. VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN

1. Inizio dell'applicazione del nuovo quadro giuridico per la cooperazione locale Schengen

La Commissione svolge il suo ruolo di coordinamento per la cooperazione locale Schengen tramite le delegazioni dell'Unione europea. Una volta designati, i punti di contatto hanno ricevuto un elenco di base di domande rivolte di frequente ("FAQ") sul codice dei visti, sulla cooperazione locale Schengen e sui compiti da svolgere. I punti di contatto per la cooperazione locale Schengen hanno accesso ai manuali sul codice dei visti e ad altre informazioni essenziali sul CIRCA⁷. L'unità della DG HOME responsabile della politica dei visti fornisce informazioni sul lavoro svolto nell'ambito dei pertinenti organismi della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre a servire come "helpdesk" che offre un sostegno diretto e operativo alle delegazioni.

Generalmente i punti di contatto per la cooperazione locale Schengen denunciano la mancanza di azioni strutturate di formazione sul codice dei visti in particolare e sulla politica comune dei visti in generale: questo problema va sicuramente affrontato in futuro.

⁷ CIRCA: Amministratore di centro di risorse di comunicazione ed informazione, un'applicazione web per lo scambio di informazioni.

Durante il periodo di riferimento, il personale della DG HOME ha effettuato presentazioni generali destinate al personale distaccato all'estero nell'ambito di seminari organizzati dalla DG RELEX e in seguito dal SEAE.

Dalla valutazione è emerso chiaramente che i consolati degli Stati membri non erano stati sufficientemente informati sul nuovo quadro giuridico e alcuni sostenevano che le loro autorità centrali avrebbero dovuto emanare istruzioni prima che venissero svolte le valutazioni delle necessità di armonizzazione a livello locale o che venissero stilate le relazioni annuali.

2. Le riunioni di coordinamento locale Schengen

Le riunioni si tengono in generale ogni due mesi, se necessario più di frequente. Attualmente sono presiedute dalla delegazione dell'Unione, o dalla delegazione insieme alla presidenza di turno. Solo in alcune giurisdizioni uno Stato membro presiede da solo, se è stato nominato un punto di contatto per la cooperazione locale Schengen. Tale distribuzione o delega dei compiti è prevista nel codice dei visti (articolo 48, paragrafo 4).

La partecipazione alle riunioni sembra soddisfacente e la continuità garantita dal coinvolgimento delle delegazioni sembra apprezzata. Nonostante le disposizioni del codice dei visti (si vedano articolo 48, paragrafo 6, e le linee guida contenute nel secondo manuale, parte II, punto 4.2), i rappresentanti degli Stati membri che non applicano la politica comune dei visti sono sistematicamente invitati alle riunioni. D'altro lato, non è chiaro se l'obbligo di invitare sistematicamente anche gli Stati associati e i tre Stati membri che non applicano ancora la politica comune dei visti sia pienamente rispettato in tutte le giurisdizioni.

Pur essendo redatte relazioni comuni, mancano spesso le conclusioni operative e di conseguenza le questioni sollevate non sono oggetto di follow up. La maggior parte dei punti di contatto per la cooperazione locale Schengen inoltra le relazioni alla Commissione e lavora con l'assunto che i consolati degli Stati membri le inoltrino a loro volta alle rispettive autorità centrali, come previsto dal codice dei visti (articolo 48, paragrafo 5). In realtà, purtroppo, tali relazioni non vengono sempre trasmesse agli Stati membri, i quali pertanto non sono informati sulle conclusioni tratte o sulle questioni sollevate, oppure ricevono una versione diversa rispetto a quella diffusa a livello locale e trasmessa alla Commissione. Di conseguenza, le informazioni sul modo in cui viene effettivamente applicato il codice dei visti rimangono molto frammentarie ed è impossibile valutare adeguatamente le denunce presentate dai paesi terzi.

3. Compiti operativi concreti da svolgere nell'ambito della cooperazione locale Schengen

3.1. Valutazione della necessità di armonizzare gli elenchi di documenti giustificativi

In questa fase iniziale di applicazione del codice dei visti, l'elaborazione di elenchi di documenti giustificativi è una delle mansioni più importanti del coordinamento locale Schengen ed è l'attività che esercita l'impatto principale sui richiedenti visto e sulle autorità locali. Tuttavia, entro il luglio 2012 (cioè più di due anni dopo l'inizio dell'applicazione del codice) sono state adottate solo cinque decisioni della Commissione relative a sette coordinamenti locali Schengen (Bosnia-Erzegovina, Cina, Indonesia, Arabia Saudita, Sri Lanka, Turchia, Vietnam, Egitto, Regno Unito, Cile, Kazakhstan, Nicaragua e Nigeria) e sono progrediti i lavori relativi ad altri 18 coordinamenti locali Schengen in altre regioni del mondo. Questo scarso avanzamento è dovuto a più ragioni: la riluttanza, a livello locale, da parte degli Stati membri, che non sembrano rendersi conto dell'obbligo legale di svolgere tale

valutazione; la mancanza di consapevolezza da parte dei consolati di alcuni Stati membri circa l'applicazione di una politica comune dei visti; la presenza di soltanto uno o due Stati membri, che evidentemente riduce l'importanza dell'armonizzazione; il fatto che i cittadini dello Stato ospitante non siano soggetti all'obbligo del visto, cosicché l'armonizzazione non è considerata necessaria. La maggior parte dei 30 coordinamenti locali Schengen che hanno svolto il compito in questione ha un denominatore comune: nelle località in questione, la delegazione dell'Unione europea ha investito notevoli risorse nel coordinamento del lavoro in stretta collaborazione con i consolati degli Stati membri.

3.2. Scambio d'informazioni sulle esenzioni facoltative dal pagamento dei diritti per i visti e valutazione della necessità di criteri comuni

A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, gli Stati membri possono esentare dal pagamento di diritti per il visto tre specifiche categorie di persone⁸. Per garantire un'applicazione armonizzata delle esenzioni facoltative dal pagamento dei diritti per il visto nella stessa giurisdizione e quindi evitare la disparità di trattamento dei richiedenti e il "visa shopping", è stata aggiunta la seguente disposizione (articolo 16, paragrafo 5, ultimo comma): *"Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri si adoperano per armonizzare l'applicazione di queste esenzioni"*. Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, a tal fine la cooperazione locale Schengen valuta la necessità di stabilire, in particolare, *"b) criteri comuni per l'esame delle domande in relazione alle deroghe al pagamento dei diritti per i visti a norma dell'articolo 16, paragrafo 5"*.

Tale valutazione è stata svolta nella maggior parte delle località, ma è troppo presto per valutare in quale misura le differenze tra le applicazioni di queste disposizioni negli Stati membri possano condurre al "visa shopping". In ogni caso, anche se in una data località i consolati degli Stati membri considerano desiderabile tale armonizzazione, questa non può essere messa in pratica, poiché in alcuni Stati membri le esenzioni facoltative dal pagamento dei diritti del visto sono decise a livello centrale. La questione dovrebbe essere affrontata in futuro.

3.3. Scambio d'informazioni sui diritti per i visti riscossi in valuta locale e valutazione della necessità di armonizzazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 7, secondo comma, *"[s]e riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e i consolati assicurano nell'ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi diritti simili"*.

In seguito a un'indagine condotta in 25 diverse giurisdizioni in tutto il mondo, sono state individuate differenze fino al 26% tra i diritti per i visti riscossi in valuta locale. In alcune località è dimostrato che tali differenze danno origine a fenomeni di "visa shopping". È particolarmente difficile svolgere revisioni periodiche, poiché i consolati di alcuni Stati membri non sono autorizzati ad applicare tassi di cambio diversi da quelli stabiliti a livello centrale per tutti i diritti consolari applicati dalle ambasciate di tali Stati all'estero.

⁸ I minori tra sei e dodici anni, i titolari di passaporti diplomatici e di servizio, e i partecipanti a manifestazioni organizzate da organizzazioni senza fini di lucro, di età non superiore ai venticinque anni.

3.4. Scheda informativa comune

Per comunicare in modo armonizzato, coerente e trasparente, nel quadro della cooperazione locale Schengen dovrebbe essere redatta una scheda informativa comune che fornisca informazioni sui diversi tipi di visto, sulle diverse procedure e condizioni per l'applicazione di tali visti ecc. (articolo 48, paragrafo 2).

In alcune località tali schede sono state redatte, mentre in altre sono ancora in preparazione. In certi luoghi si ritiene superfluo adoperarsi a questo scopo, poiché gli Stati membri forniscono già le informazioni necessarie.

3.5. Scambio di informazioni

In generale lo scambio di informazioni è al centro del programma delle riunioni di cooperazione locale Schengen. Tra le questioni affrontate, alcune riguardano situazioni locali e casi particolari di frode, altre l'interpretazione del codice dei visti o lo scambio di statistiche mensili. È particolarmente importante esaminare le possibili fluttuazioni nei dati, tra cui il numero di visti per ingressi multipli rilasciati, e confrontare i tassi di rifiuto del visto.

3.6. Problemi da affrontare per il prossimo periodo di riferimento della cooperazione locale Schengen

Delle poche relazioni che menzionavano problemi da affrontare in futuro, alcune parlavano dei lavori in corso per l'armonizzazione delle procedure, altre dell'introduzione del sistema di informazione visti (VIS).

IV. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Il quadro giuridico per la cooperazione locale Schengen strutturata, con la partecipazione della Commissione, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Tuttavia, i risultati conseguiti in una serie di sedi cruciali hanno dimostrato il valore aggiunto della cooperazione locale Schengen nell'armonizzare ulteriormente il modo in cui si applica la politica comune dei visti. Questo contribuisce alla percezione che hanno i richiedenti e le autorità locali di una politica reale che garantisca un trattamento equo e paritario. Il miglioramento della cooperazione locale Schengen contribuisce a rafforzare la credibilità della politica comune dei visti, a rendere tangibili i vantaggi per i cittadini di paesi terzi e, a lungo termine, a ridurre la pressione per ottenere accordi di facilitazione del visto. Per rafforzare ulteriormente tale cooperazione e garantire che essa svolga al meglio possibile i suoi compiti principali in tutte le sedi, si propongono qui di seguito alcune azioni e raccomandazioni. Tenendo conto dei limiti delle risorse delle delegazioni e in base alle disposizioni amministrative vigenti, nelle delegazioni tali raccomandazioni potranno essere seguite soltanto a condizione di mantenere l'organico al livello degli anni precedenti o di aumentarlo.

(a) Il ruolo delle delegazioni dell'UE:

- nel periodo 2010-2012 i compiti cruciali della cooperazione locale Schengen sono stati svolti dal personale in un numero crescente di delegazioni. Tale cooperazione continuerà con lo stesso carico di lavoro per il personale delle delegazioni, con una particolare attenzione per paesi prioritari come quelli della politica di vicinato e i partner strategici dell'UE. Condividendo gli oneri

con le ambasciate e i consolati degli Stati membri in tali paesi si contribuirà a migliorare il funzionamento della cooperazione locale Schengen;

- occorre designare un punto di contatto per la cooperazione locale Schengen nei paesi prioritari in cui non è stato ancora nominato;
- il punto di contatto deve svolgere un ruolo attivo nella cooperazione locale Schengen e assumere la presidenza delle riunioni, in modo da garantire la continuità e la coerenza della cooperazione, tenendo conto della possibilità di condividere gli oneri con gli Stati membri; ad esempio, quando la delegazione dell'UE non dispone di un numero sufficiente di agenti adatti a svolgere compiti di cooperazione locale Schengen, tali funzioni vanno delegate a uno Stato membro;
- laddove opportuno, va migliorato il coordinamento con la cooperazione locale Schengen svolta in luoghi diversi dalle capitali, coinvolgendo eventualmente il consolato di uno Stato membro in funzione di coordinatore locale;
- laddove opportuno, la delegazione, in cooperazione con i consolati degli Stati membri, dovrebbe valutare l'opportunità di aumentare la copertura consolare nello Stato ospitante e, in tal caso, individuare il modo più appropriato per farlo (ad esempio, proponendo di istituire centri comuni per la presentazione delle domande); ciò assume una particolare importanza in vista dell'introduzione progressiva del sistema di informazione visti (VIS);
- le delegazioni, in collaborazione con le missioni diplomatiche degli Stati membri, dovrebbero organizzare azioni d'informazione con le autorità dello Stato ospite, al fine di presentare la politica comune dei visti e, in particolare, l'introduzione del VIS a livello regionale, prevenendo e chiarendo eventuali malintesi; le delegazioni dovrebbero raccogliere informazioni dai cittadini di paesi terzi circa le modalità di applicazione del codice dei visti (ad esempio aprendo una "casella postale per i reclami") e riferire i problemi o le discrepanze nell'applicazione del codice dei visti e della politica comune dei visti, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione degli accordi di facilitazione del visto, in modo da richiamare l'attenzione della Commissione su questi problemi;
- una sezione del sito web delle delegazioni dovrebbe essere dedicata alle informazioni generali sulla politica comune dei visti.

(b) Il ruolo delle autorità centrali degli Stati membri:

- il personale consolare degli Stati membri dovrebbe essere più consapevole degli obblighi giuridici relativi ai compiti di cooperazione locale Schengen previsti dal codice dei visti e del fatto che è in gioco la credibilità dell'Unione europea, poiché molti cittadini di paesi terzi si formano la loro opinione sull'Unione in base alle procedure per il rilascio dei visti;
- uno Stato membro dovrebbe offrirsi volontariamente di designare il proprio consolato in una località in cui non esistono delegazioni dell'Unione, in modo che funga da punto di contatto per la cooperazione locale Schengen e riferisca direttamente alla Commissione sulle questioni attinenti a tale cooperazione.

- (c) Il ruolo dei consolati degli Stati membri:
- dovrebbero partecipare in modo costruttivo e attivo alla cooperazione locale Schengen ed essere pronti a condividere i relativi compiti;
 - dovrebbero condividere sistematicamente con le loro autorità centrali relazioni comuni sulla cooperazione locale Schengen;
 - dovrebbero essere organizzate azioni di formazione periodiche sul codice dei visti indirizzate al personale consolare degli Stati membri, specialmente per quanto riguarda l'introduzione del VIS nella regione interessata.
- (d) La Commissione in collaborazione con il SEAE:
- dovrebbe rafforzare la capacità delle delegazioni dell'Unione e dei punti di contatto per la cooperazione locale Schengen, soprattutto nelle regioni che hanno un pesante carico di lavoro, di svolgere compiti attinenti a tale cooperazione, nei seguenti modi:
 - (a) organizzando sessioni mirate di formazione/informazione a livello sia centrale che regionale (il cooperazione con il SEAE) sull'applicazione del codice dei visti (e dei manuali in materia) e sull'attuazione del VIS;
 - (b) intensificando il lavoro di rete tra i punti di contatto per la cooperazione locale Schengen, eventualmente organizzando un seminario annuale in cui possano essere forniti note e aggiornamenti generali sulle politiche dell'Unione in materia di Affari interni e sulle politiche correlate;
 - (c) migliorando il "kit informativo" di base destinato ai punti di contatto per la cooperazione locale Schengen, aggiungendovi un modello di "scheda informativa comune" per garantire una comunicazione coerente sulla politica comune dei visti;
 - (d) rivedendo il manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte II, in modo da fornire chiarimenti sull'applicazione del codice dei visti per quanto riguarda i compiti di cooperazione locale Schengen.

V. OSSERVAZIONI FINALI

L'Unione europea è spesso percepita negativamente dai paesi terzi a causa delle sue procedure di rilascio dei visti, complesse e poco trasparenti. Per molte persone, il primo contatto con l'"Europa" è un contatto con il consolato di uno Stato membro al momento di presentare una domanda di visto. Quindi è molto importante applicare correttamente il codice dei visti in maniera che queste procedure migliorino, offrendo ai richiedenti visto un trattamento trasparente, equo e paritario. La cooperazione locale Schengen è lo strumento principale per garantire un'applicazione coerente del codice dei visti, tenendo conto delle circostanze locali.

I compiti principali da svolgere in base al codice dei visti sono piuttosto specifici e operativi, ed è essenziale svolgerli a breve termine, specialmente per quanto riguarda l'armonizzazione

dell'elenco dei documenti giustificativi. Una migliore cooperazione tra Stati membri e Commissione e la condivisione dei compiti nell'ambito della cooperazione locale Schengen contribuirà a rafforzare la fiducia in questo processo.

Una corretta attuazione delle disposizioni della cooperazione locale Schengen e un'applicazione delle forme di flessibilità previste dal codice dei visti migliorerà l'immagine della politica comune dei visti e le relazioni con le autorità dei paesi interessati.